

## REGOLAMENTO (CE) N. 3208/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1993

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione previa trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte giacenti nei magazzini d'intervento comunitari;

considerando che taluni organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni bovine; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni a fini d'esportazione previa trasformazione nella Comunità;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93<sup>(6)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che, per il corretto svolgimento dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare e ai criteri di partecipazione;

considerando che, a garanzia della trasformazione delle carni e della loro esportazione, è necessario prevedere la costituzione delle cauzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono messe in vendita, per l'esportazione previa trasformazione nella Comunità, circa 20 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e circa 20 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono essere esportate dopo essere state trasformate in prodotti contemplati sotto uno o più dei seguenti codici NC<sup>(8)</sup>:

— 1602 50 31,

— 1602 50 39,

— 1602 50 80,

contenenti unicamente carni di animali della specie bovina.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3002/92, (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2182/77.

4. Le qualità ed i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 figurano nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 29 novembre 1993.

6. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

*Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 53.